



TRIBUNALE PER I MINORENNI DI GENOVA

Il Tribunale per i Minorenni di Genova, riunito in camera di consiglio il giorno 8.6.2009 nelle persone dei signori:

Dott. Adriano SANSA
Dott.sa Rossella ATZENI
Dott.sa Adele MONTORBIO
Dott. Marcello GROSSO

Presidente
Giudice est.
Giudice Onorario
Giudice Onorario

Visti gli atti relativi al minore **A**;

rilevato che

il servizio sociale del comune di S ha segnalato la situazione di precarietà del giovane A, giunto nel territorio italiano privo di validi documenti di identità, senza genitori o parenti che lo accompagnassero; il ragazzo di nazionalità marocchina non ha inoltre figure adulte di riferimento in Italia;

il servizio ha provveduto ad inserire il minore presso la Comunità " C A " sita nel Comune di F e a predisporre un progetto che prevede l'apprendimento della lingua italiana e il suo inserimento scolastico e/o professionale;

il ragazzo ha mostrato disponibilità ad una collaborazione con il servizio sociale ed ha mantenuto delle relazioni amicali con alcuni connazionali residenti nel Comune di S che l'hanno aiutato al suo arrivo a prendere contatto col servizio;

Ritenuto che

La situazione di precarietà del minore evidenzia la necessità di un intervento urgente a suo favore;

appare opportuno affidare A al servizio sociale del Comune di S affinché individui la migliore collocazione ed il miglior progetto in suo favore fornendogli un supporto volto alla sua integrazione sociale, al suo recupero scolastico e all'inserimento professionale, finalizzato ad un percorso di autonomia, inviando inoltre a questo T.M. una relazione di aggiornamento entro mesi otto;

con riguardo al progetto auspicabile per il giovane appare necessario indicare l'opportunità di un affidamento omoculturale possibilmente da attuare per l'inizio del prossimo anno scolastico;

deve ritenersi infatti che l'affidamento omoculturale costituisca una valida strategia di accoglienza per i minori stranieri non accompagnati.

Il fenomeno migratorio dei minori stranieri non accompagnati risulta, dai dati disponibili, in continua evoluzione.

Al fine di individuare delle adeguate soluzioni di protezione del minore che giunge sul territorio dello Stato in condizioni certamente precarie a causa del trauma della migrazione e che normalmente, come nel caso di specie, vive condizioni proprie di una età difficile, quale l'adolescenza, per la formazione della propria identità, si impone di verificare la percorribilità della miglior via di accoglienza che consenta l'integrazione sociale del giovane ed al contempo il rispetto della sua cultura d'origine.

Come affermato da diversi autori che hanno operato nel settore, la maggior parte degli adolescenti maschi che emigrano dal loro paese agiscono normalmente con il sostanziale consenso dei genitori e perseguono la finalità di accedere al mondo del lavoro grazie alla regolarizzazione, che possono ottenere in Europa grazie alla loro condizione di minorenni e alla conseguente esclusione, nei loro confronti, della possibilità di espulsione dal territorio nazionale.

Questi giovani non sono quindi vittime della tratta di esseri umani, bensì migranti economici, ma ciò non toglie che debbano essere attivate in loro favore idonee misure di protezione con strumenti tendenti a stabili collocazioni e soluzioni di assistenza a lungo termine.

Come è noto il fenomeno migratorio degli adolescenti extracomunitari risponde a diversi fattori quali le condizioni di povertà dei paesi d'origine, le politiche incentivanti svolte in tal senso da detti paesi, il richiamo che opera un'economia sviluppata e bisognosa di manodopera a causa dell'invecchiamento progressivo della popolazione europea.

Ciò detto, l'accoglienza di questi giovani può risultare un importante mezzo di crescita economico sociale per lo Stato di destinazione se si è in grado di vincere la sfida dell'integrazione sociale ed evitare il forte rischio di devianza cui sono esposti i minori stranieri non accompagnati privi di riferimenti affettivi ed educativi nel territorio.

L'ingresso nel circuito deviante è infatti un pericolo concreto e di rilevante entità per un giovane che si trovi senza guida e senza mezzi di sussistenza in un paese straniero. Anche il collocamento in comunità del minore, che nell'ambito di un intervento a breve termine può costituire una valida misura di protezione, a lungo termine può rivelarsi insufficiente a causa della frequente intolleranza, manifestata dai ragazzi, alla vita e alle regole comunitarie nonché alla forzata e negativa convivenza con altri ospiti spesso portatori di vissuti deprivati.

I rischi legati all'allontanamento dalla comunità e alla scelta della vita di strada sono ormai, nell'analisi dei casi pratici, molto elevati.

La vita errabonda espone il minore a rischi sanitari (dovuti alle deficienze igieniche al disordine alimentare ed abitativo) nonché al rischio di contatto con ambienti delinquenti e di reclutamento da parte anche della criminalità organizzata (molto diffusa ad esempio con riguardo allo spaccio di stupefacenti, ma anche alle rapine e ai furti su commissione).

E' inoltre noto che una volta effettuato l'ingresso nell'ambito penale i giovani stranieri non accompagnati sono posti sostanzialmente in una posizione più svantaggiata rispetto a quella dei coetanei italiani, poiché le misure cautelari meno afflittive quali le prescrizioni e la permanenza in casa (che necessitano di contesti familiari sufficientemente normativi e contenitivi) non possono essere utilmente applicate nei loro confronti e le uniche misure idonee a tutelare la collettività dal rischio di recidiva risultano essere quelle più severe costituite dal collocamento in comunità o dalla custodia cautelare in carcere minorile.

A quest'ultima spesso il giudice deve far riferimento in caso di mancanza di dati certi relativi all'identità del minore (in quanto privo di documenti), di riferimenti parentali, di residenza o domicilio per scongiurare il pericolo di fuga del prevenuto. Nel corso del

giudizio queste stesse condizioni determinano sovente l'applicazione di pene detentive, in presenza di precedenti penali ed in assenza di fattiva collaborazione del giovane ad una permanenza in comunità, prodromica ad una messa alla prova.

Che la devianza sia connessa con l'emarginazione sociale è ormai un dato noto da tempo. I dati del Ministero dell'Interno sulla devianza giovanile hanno messo in luce la stretta correlazione tra l'illegalità strutturata delle condotte giovanili e l'assenza di alfabetizzazione o lo scarso livello di istruzione, con eclatante evidenza di devianza giovanile e minorile in relazione a casi con problematiche sociali. Coloro che necessitano di maggior tutela ed assistenza, perché appartenenti a fasce deboli, sono esposti alla marginalità e al crimine e ciò richiama la necessità di una struttura sociale in grado di provvedere adeguatamente ai bisogni dei soggetti svantaggiati e a prevenire nell'interesse di tutta la collettività il degrado e l'emarginazione del singolo, che sia cittadino italiano o straniero purché quest'ultimo abbia titolo a permanere nel territorio nazionale.

In questo quadro è indispensabile che i servizi sociali adottino le migliori strategie atte ad evitare le degenerazioni appena descritte, legate alla clandestinità e alla vita di strada del minore non accompagnato.

A questo fine è possibile indicare due strumenti rivelatisi nella recente pratica positivi ai fini della integrazione sociale dei giovani extracomunitari, quali l'affidamento omoculturale e/o, in mancanza, la collocazione del minore in case di accoglienza caratterizzate dalla presenza di personale della sua stessa etnia, che possano fornire il supporto e la comprensione dei vissuti del giovane, nonché consentirgli di vivere con maggior agio la sistemazione in struttura, adottando modalità educative rispettose delle sue origini e della sua cultura.

La preferenza da accordare all'affido omoculturale si fonda, peraltro, su diverse considerazioni che guardano alla famiglia come risorsa ed insieme come parte fondamentale dell'esistenza del minore: innanzitutto deve osservarsi che l'affidamento familiare viene indicato come soluzione prioritaria dalla legge sull'affidamento L. 4 maggio 1983 n. 184, art. 2 comma 1 e successive modifiche.

E' possibile ritenere altresì che la famiglia costituisce un luogo di mediazione tra diverse culture, giacché l'affidamento omoculturale di un giovane viene disposto con riguardo ad una famiglia della stessa etnia, che abbia dato prova di buona integrazione nello Stato ospitante.

Inoltre la famiglia omoculturale fornisce un ambito particolarmente favorevole alla comunicazione e alla comprensione dei bisogni del minore, grazie all'utilizzo della stessa lingua, di determinati codici di comportamento, e alla compartecipazione alle stesse scelte religiose.

Nel contempo tale collocazione consente di trasmettere al giovane affidato il senso di appartenenza alla nuova cultura dello Stato ospitante tramite l'esempio concreto di integrazione della famiglia affidataria, permettendo di mitigare lo sradicamento culturale e favorendo la costruzione di una nuova, valida identità del giovane;

Il minore non accompagnato infine può ottenere in tal modo il permesso di soggiorno per "affidamento" che gli permetterà di lavorare in Italia. Tale permesso può essere rinnovato alla maggiore età; al compimento dei 18 anni il giovane avrà la possibilità di protrarre la permanenza nella famiglia ospitante che può così aiutarlo nel percorso di autonomia.

Si mira in tal modo ad una reale integrazione, in linea con le indicazioni del legislatore italiano che promuove la famiglia come luogo fondamentale di crescita equilibrata e di sviluppo della personalità del singolo.

Si ritiene opportuno che il passaggio del minore dalla comunità educativa all'affidamento familiare omoculturale avvenga gradualmente con contatti preliminari tra il ragazzo e la

famiglia ospitante, alla presenza del mediatore culturale e di educatori esperti in tematiche d'accoglienza di giovani immigrati.

P.Q.M.

Viste le richieste del P.M.;
visti gli artt. 333-336 c.c.;

vista l'urgenza di provvedere;

AFFIDA

A al servizio sociale del Comune di S perché ne curi la migliore collocazione, preferibilmente in affido omoculturale, e predisponga il miglior progetto nonché tutti i più opportuni interventi in suo favore, secondo quanto indicato in parte motiva;

CONVOCA

Il minore, accompagnato dall'assistente sociale, dinanzi al Giudice Dott. R. Atzeni per l'udienza del giorno xx/xx/09 ore 10,00 presso questo Tribunale per i Minorenni via IV Novembre 4 Genova

Efficacia immediata.

Manda la Cancelleria per gli adempimenti di competenza.

Comunicazione per fax ai Servizi Sociali Comune di S.

Il Giudice Estensore
dott.sa Rossella Atzeni

Il Presidente
dott. Adriano Sansa